

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3989/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

recante deroga al regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3887/87 <sup>(5)</sup>, stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem; che, con decisione del 12 dicembre 1989 <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, un adeguamento dell'accordo tra la Comunità europea, l'Argentina e l'Australia per quanto riguarda gli scambi di carni ovine e caprine; che tale adeguamento tenuto conto delle disposizioni di detto accordo prevede l'azzeramento del prelievo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli d'importazione emessi fino al 31

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 39.

<sup>(6)</sup> Non ancora pubblicata, nella Gazzetta ufficiale.

dicembre 1992, in base a certificati di esportazione rilasciati dall'Argentina e dall'Australia, recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CEE) n° 3989/89)
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EØF) nr. 3989/89)
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3989/89)
- Εισφορά περιοριζόμενη στο μηδέν (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3989/89)
- Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 3989/89)
- Prélèvement limité à zéro (application du règlement (CEE) n° 3989/89)
- Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CEE) n. 3989/89)
- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3989/89)
- Direito nivelador limitado a zero (aplicação do Regulamento (CEE) n° 3989/89)

*Articolo 2*

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata sulla scorta di un titolo di importazione rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1989, gli Stati membri procedono al rimborso dei prelievi già riscossi conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 <sup>(7)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990, ad eccezione del disposto dell'articolo 2 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

<sup>(7)</sup> GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.